

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 40.

“Sostegno alla filiera agricola trasparente”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge mira alla creazione di un sistema informativo a tutela della filiera agro-alimentare in grado di ottimizzare le relazioni tra produttore e consumatore finale e di garantire la maggiore tracciabilità e conoscibilità dei prodotti.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 rappresenta lo strumento privilegiato per garantire:
 - a) la valorizzazione e la trasparenza della filiera agro-alimentare;
 - b) la tutela del consumatore;
 - c) la tracciabilità e la conoscibilità dei prodotti e in particolare di quelli stagionali e di qualità;
 - d) la sostenibilità e l'incentivazione delle produzioni locali;
 - e) l'avvicinamento del consumatore alle dinamiche produttive agro-silvo-pastorali e i benefici in termini di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare;
 - f) la fruibilità del sistema, in qualsiasi momento e luogo, per aumentare la fiducia e la sicurezza del consumatore, migliorando al tempo stesso l'immagine del produttore.
3. La presente legge promuove e valorizza le finalità di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
 - a) filiera agricola trasparente: il processo integralmente tracciabile che conduce all'individuazione del luogo di origine di un prodotto agroalimentare;
 - b) prodotti da filiera corta: i prodotti definiti dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera-);
 - c) prodotti a chilometri zero: i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/2015;

- d) prodotti di qualità: i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 6/2015;
- e) luogo di origine: località di coltivazione o allevamento dell'alimento oppure delle materie prime prevalentemente utilizzate.

Art. 3

(Circuito per la filiera agricola trasparente)

1. Per garantire adeguata pubblicità e tracciabilità della filiera agro-alimentare regionale è istituito il circuito per la filiera agricola trasparente, di seguito denominato: circuito.
2. Possono partecipare al circuito tutti gli esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita, pubblici e privati.
3. L'adesione al circuito è volontaria, a titolo gratuito e consente l'utilizzo del logo nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
4. Con apposito regolamento, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce le modalità di gestione del circuito anche mediante l'utilizzo del portale regionale di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Doveri del soggetto aderente al circuito)

1. Il soggetto aderente al circuito di cui all'articolo 3:
 - a) trasmette alla struttura regionale competente le informazioni riguardanti l'origine dei prodotti agroalimentari che utilizza nell'ambito della propria attività, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4;
 - b) sottoscrive apposita carta dei servizi da adottare con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) comunica ai clienti, in modo chiaro e visibile, le informazioni relative all'origine di tutti i prodotti agroalimentari che utilizza nell'ambito della propria attività;
 - d) se per taluni prodotti non è in grado di individuare l'origine, lo rende noto con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera a).

Art. 5

(Portale regionale)

1. Nell'ambito del circuito di cui all'articolo 3, la Regione istituisce il portale regionale sulla filiera agricola trasparente.
2. La gestione del portale è affidata alla struttura regionale amministrativa competente.
3. Il portale è accessibile a chiunque gratuitamente e contiene:
 - a) il censimento, aggiornato con cadenza mensile, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, la cui fruizione è garantita anche attraverso l'utilizzo di mappe interattive e sistemi di telerilevamento e georeferenziazione;
 - b) la pubblicità delle iniziative di sostegno e valorizzazione delle filiere agricole e dei prodotti a chilometro zero, da filiera corta e di qualità, regionali, nazionali e internazionali;
 - c) la diffusione delle campagne di promozione del circuito;
 - d) una apposita sezione contenente il forum telematico sulla filiera agricola trasparente, quale luogo di incontro privilegiato per lo scambio di informazioni relative alla produzione, alla commercializzazione e alla sostenibilità dei prodotti;

- e) una sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi regionali collegati di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6/2015.
4. La Giunta regionale provvede, con il regolamento di cui all'articolo 3, a definire le modalità operative per la gestione del portale anche in modalità multilingue.

Art. 6

(Promozione della filiera agricola trasparente)

1. Per garantire al consumatore la più ampia realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione attribuisce a tutti gli aderenti al circuito di cui all'articolo 3 il logo: filiera agricola trasparente, che rappresenta la totale tracciabilità dei prodotti utilizzati dall'aderente.
2. Il logo filiera agricola trasparente assume una differente colorazione a seconda che l'aderente utilizzi:
 - a) esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con indicazione dell'origine;
 - b) anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con indicazione dell'origine;
 - c) taluni prodotti di cui non sia in grado di individuare l'origine.
3. L'approvvigionamento dei prodotti è documentato dalle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine e della quantità dei prodotti acquistati.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 3, definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo, concessione e revoca del logo, utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche idonee alla realizzazione dei principi di sburocratizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione.

Art. 7

(Creazione del logo Filiera agricola trasparente)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'indizione di un apposito bando di concorso di idee per l'ideazione del marchio-logotipo per la comunicazione e promozione della filiera agricola trasparente.
2. L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza della sicurezza alimentare nel quadro della sostenibilità ambientale.
3. Il bando si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno approfondire i principi costitutivi dell'Unione Europea, servendosi anche del materiale messo a disposizione dalla Regione.
4. Il bando indica le modalità di selezione del vincitore e l'assegnazione del premio, pari a euro 5.000,00 per l'acquisto di materiale scolastico, da assegnare all'istituto scolastico a cui risulta iscritto il vincitore singolo o in gruppo del concorso.
5. La Regione provvede alla realizzazione dell'immagine coordinata per le esigenze di utilizzo a finalità promozionali e comunicative.

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, n. 39905 (Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane), la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

4. La Regione si riserva il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6. Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determina la cancellazione dal circuito regionale e la revoca della licenza d'uso del logo.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. La relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quanti sono i soggetti iscritti al portale regionale di cui all'articolo 5;
- b) quanti sono gli utenti che utilizzano il forum telematico di cui all'articolo 5, in termini di visualizzazioni;
- c) qual è la ripartizione dei soggetti utilizzatori del logo, nelle diverse declinazioni previste dall'articolo 6, comma 2;
- d) quante indagini sono state svolte per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.000,00 da destinare come segue:

- a) euro 20.000,00 per la gestione del portale regionale per la filiera agricola trasparente;
- b) euro 5.000,00 per l'istituzione del premio per la realizzazione del logo di cui all'articolo 7.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in euro 25.000,00 per l'anno 2018 e per euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca